Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Lunedì, 7 agosto — Numero 184

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Bergamo deliberato nelle adunanze 27 dicembre 1909 e 8 agosto 1910 dal Consiglio provinciale di detta provincia;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura e i regolamenti generale e speciale per la esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato, per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Bergamo, deliberato dal Consiglio provinciale di detta provincia, con le modifiche ed aggiunte introdottevi ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO APRILE.

REGOLAMENTO speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Bergamo.

Art. 1.

Salva l'osservanza delle disposizioni della legge 16 giugno 1907, trasfusa nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, dei regolamenti generale e speciale approvati con Regi decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41, avranno vigore nella provincia di Bergamo le seguenti prescrizioni.

Art. 2.

La coltivazione del riso non è permessa che alle seguenti distanze:

a) dalle case isolate metri 50, sarà però consentita una distanza minore purchè nei riguardi igienici le case vengano giudicate abitabili dall'ufficiale sanitario;

b) dagli aggregati di case aventi popolazione non inferiore ai 100 abitanti, metri 100;

c) dagli aggregati di case aventi popolazione non superiore ai 500 abitanti, metri 300;

d) dagli aggregati di case aventi popolazione non superiore ai 4000 abitanti, metri 800;

e) dagli aggregati di case aventi popolazione non superiore ai 10000 abitanti, metri 1500;

f) dagli aggregati di case aventi popolazione superiore ai 10,000 abitanti, metri 2000.

Art. 3.

Quando si tratti di destinare alla coltivazione del riso un terreno paludoso nel quale non sia possibile altra coltivazione che quella del riso saranno tollerate anche distanze minori di quelle indicate all'articolo 1°, e che, caso per caso, saranno stabilite dall'autorità competente.

Art. 4.

I terreni che si vogliono coltivare a riso devono essere dotati di sufficiente quantità di acqua. I cavi affluenti e di scolo devono essere fatti, regolati e mantenuti per modo che l'acqua sia negli stessi appezzamenti coltivati a riso e nei cavi, in continuo lieve movimento e si sfoghi poscia in canali di acqua corrente.

Art. 5.

Per le nuove risaie, da attivarsi dopo l'approvazione del presente regolamento, la dichiarazione prescritta dall'articolo 75 della legge 1° agosto 1907, n. 636, e dall'articolo 4 del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157 dovrà contenere:

1° il nome e cognome del proprietario o del conduttore;

2° la denominazione, la superficie dei terreni che annualmente si vuole coltivare a riso, i mappali di nuovo censo, la natura del terreno e la distanza degli stabili;

3° le indicazioni che si riferiscono alle acque di irrigazione per riguardo alla provenienza, quantità e qualità e luogo di raccoglimento e di sfogo dopo l'uso di irrigazione;

4° il modo di provvedere ai lavoratori della risaia l'acqua potabile, giusta le norme dell'articolo 13 di questo regolamento.

Art. 6.

Il registro prescritto dall'articolo 4 del regolamento generale 29 marzo 1908 sarà tenuto aggiornato dal segretario comunale.

Art. 7.

Il locale di isolamento, di cui all'articolo 80 della legge 1° agosto 1907 (testo unico), dovrà essere staccato dall'abitazione degli altri lavoratori, in posizione asciutta, protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezioni malariche, o da altre malattie trasmissibili. Detto locale dovrà essere approvato, nei dettagli, dall'ufficiale sanitario del comune.

Art. 8.

Riguardo alle abitazioni ed ai ricoveri temporanei dei lavoratori, sia stabili che avventizi, dovranno seguirsi le norme contenute nei regolamenti locali d'igiene rurale, nonchè le norme contenute nell'articolo 83 del testo unico delle leggi sanitarie e nell'articolo 9 del regolamento generale sulla risicoltura 29 marzo 1908, n. 157.

Tutte le aperture delle abitazioni e dei dormitori dei lavoratori impiegati nelle risaie devono inoltre essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 9.

Nelle risaie, anche se non sono comprese in zona malarica, è obbligatoria la somministrazione gratuita del chinino con le modalità stabilite dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 10.

Pei mondarisi la giornata di lavoro dovrà essere interrotta da due riposi, l'uno della durata di un'ora, e l'altro di almeno due ore.

Ogni periodo di riposo deve concedersi almeno ogni tre ore e mezza di lavoro.

Alle donne che allattano i propri bambini si concederanno periodi di riposo di venti minuti ciascuno oltre i due riposi suaccennati.

I riposi dovranno essere dati, possibilmente, nelle ore più calde della giornata e, preferibilmente, sempre alle stesse ore.

La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta, in modo visibile, presso l'ingresso delle abitazioni dei lavoratori e notificata al comune.

Art. 11.

Nei comuni ove si coltiva il riso, se vi è immigrazioni di lavoratori, si dovrà per questi provvedere all'assistenza medica terapeutica e profilattica ad opera dei medici condotti ai quali verrà concesso un congruo compenso dal comune previo accordo coi medici stessi, ed in caso di controversia sulla misura del compenso, questo sarà inappellabilmente fissato dal Consiglio provinciale sanitario. La competenza passiva della spesa occorrente viene regolata dall'articolo 79 della legge 1 agosto 1907 e dall'articolo 8 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 12.

I lavoratori avventizi immigrati, per i medicinali occorrenti, avranno lo stesso trattamento dei poveri del comune, salvo il disposto del già citato articolo 79 della legge 1 agosto 1907 riguardo alla competenza passiva.

Art. 13.

I proprietari e conduttori di risaie dovranno, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, provvedere i lavoratori delle risaie di buona acqua potabile. Si adotteranno, per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua le prescrizioni di massima emanate dal Ministero dell'interno ed allegate al presente regolamento.

Art. 14.

La trattenuta, di cui all'articolo 96 della legge 1 agosto 1907 (testo unico), sarà limitata al dieci per cento sulla mercede della compagnia locatrice dell'opera calcolata per un periodo non superiore di quindici giorni e verrà depositata su apposito libretto al nome della massa dei lavoratori o di un loro rappresentante all'ufficio postale di risparmio locale o viciniore.

Nello stesso modo e contemporaneamente verrà depositata la somma corrispondente da parte del proprietario della risaia.

I due libretti saranno consegnati, per la custodia, al sindaco del comune il quale li restituirà rispettivamente ai titolari dietro consenso delle parti e dietro ordine della commissione di cui all'articolo 93 della surriferita legge, o dietro ordine dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.

Le commissioni di conciliazione, di cui all'articolo 98 della legge testo unico 1 agosto 1907, saranno nominate ogni anno, in ciascun comune secondo le norme portate dal relativo regolamento speciale 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 16.

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, della legge e dei regolamenti dello Stato suaccennati è specialmente affidata al medico provinciale e, subordinatamente, gli ufficiali sanitarii ed ai medici incaricati dell'assistenza dei lavoratori delle risaie. Le spese per le visite dei detti funzionari, o di commissioni che venissero nominati dal Consiglio provinciale di sanità ai fini della assistenza stessa, saranno a carico dei comuni, salvo rivalsa verso chi abbia data causa contravvenendo a qualche disposizione.

Art. 17.

I provenenti delle pene pecuniarie e delle oblazioni, di cui all'articolo 19 del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, saranno devoluti alla Congregazione di carità, fino a che non venga nel comune una delle istituzioni ivi accennate.

Art. 18.

Per la mietitura del riso la durata del riposo sarà di due ore e mezzo, durante i mesi di agosto e settembre, e di due ore nel mese di ottobre.

Art. 19.

Per il trasporto, la trebbiatura e stagionatura il riposo sarà almeno di un'ora ogni sei ore di lavoro.

Allegato 1.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Divisione 7ª - Sezione 2ª - 6 giugno 1908 - n. 20,300-2.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (articolo 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

a) Pozzi scavati di nuova costruzione.

1° I pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria.

2° I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3° La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4° L'attingimento sarà fatto a pompa; o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

5° Dovranno infine essere espurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

b) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portare l'esame sulla potabilità dell'acqua sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione; sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

c) Pozzi Northon o Modenesi.

I pozzi Northon costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandarsi, nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

d) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acque che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

e) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne che - in mancanza di meglio - possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° non sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti, in tutto od in parte, di lamiere piombifere;

6° che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia proveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorrà, anche rinnovato.

f) Condutture di acque.

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l' utilizzazione di vicine sorgenti e l' eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori fino al punto di erogazione.

g) Distribuzione di acqua ai lavoratori.

L' acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna, dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all' uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali, o comunque non protette, ovvero da pozzi e cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall' autorità sanitaria.

L' acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l' attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

h) Esame chimico e bacteriologico dell' acqua.

Quando, ad avviso dell' autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e bacteriologico dell' acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,171-A-112,251, inserita nel Bollettino del Ministero dell' interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 784 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le domande presentate in data 27 maggio e 20 giugno 1909 dalla « Società anonima elettrica tramviaria litoranea Viareggio-Versilia-provincia di Massa Carrara » per ottenere l'autorizzazione a costruire ed esercitare una tramvia elettrica urbana nella città di Viareggio ;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 15 luglio 1909, n. 524, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306 ;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La « Società anonima elettrica tramviaria litoranea Viareggio-Versilia-provincia di Massa Carrara » con sede in Viareggio, è autorizzata a costruire ed esercitare, con lo scartamento normale ed a trazione elettrica, una tramvia urbana nella città di Viareggio, dal piazzale esterno della stazione ferroviaria al viale Manin fino alla fossa dell'Abate, in base ai progetti tecnici in data 27 maggio e 20 giugno 1909 a firma ing. Alessandro Grotti, vistati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio della linea suindicata saranno osservate le disposizioni delle leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 15 luglio 1909, n. 524, del regolamento approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306, le prescrizioni contenute nel voto 13 luglio 1909, n. 1008, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè le condizioni di cui al disciplinare in data 28 ottobre 1910, firmato in segno di accettazione dal legale rappresentante della « Società anonima elettrica tramviaria Viareggio-Versilia-provincia di Massa Carrara » e quelle ulteriori cautele e prescrizioni di sicurezza che potranno essere emanate all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli :* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 791 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1911, n. 508, portante modificazioni al ruolo organico del personale del laboratorio esplosivi e della commissione consultiva per gli esplosivi, stabilito con la legge 11 luglio 1907, n. 491 ;

Visto che per l'attuazione della citata legge l'art. 2 dà facoltà al Governo del Re di apportare le necessarie variazioni al bilancio del Ministero dell'interno ;

Considerato che l'aumento di spese cagionato dalla legge stessa ha effetto dal dì 8 giugno 1911, data della sua promulgazione, giusta il comma ultimo delle disposizioni transitorie emanate per l'applicazione di essa ;

Ritenuto che per effetto di una tale disposizione l'onere pel 1910-911 derivante dai provvedimenti in questione si limita a L. 751.66 ;

Vista la legge 26 giugno 1910, n. 347, che approva il bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-911 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto col presidente del Consiglio ministro dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 sono introdotte le seguenti variazioni:

Allo stanziamento del capitolo n. 1 « Ministero-Personale » sono aumentate lire duecentosettantacinque (275).

Alla denominazione del capitolo n. 91 « Laboratorio chimico per le sostanze esplosive ». Personale (spese fisse) (art. 2 legge 11 luglio 1907, n. 491), è aggiunta l'indicazione « (e legge 8 giugno 1911, n. 508) », e il relativo stanziamento è aumentato di lire quattrocentosettantasei e sessantasei centesimi (L. 476.66).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 792 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1911, n. 508, portante modificazioni al ruolo organico del personale del laboratorio esplosivi, e della commissione consultiva per gli esplosivi, stabilito con la legge 11 luglio 1907, n. 491;

Visto che per l'attuazione della legge stessa l'art. 2 dà facoltà al Governo del Re di apportare le necessarie variazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'importo di L. 12,300, alla quale somma ascende l'onere portato dalla legge in questione;

Vista la legge 15 giugno 1911, n. 536, che approva lo stato di previsione del Ministero dell'interno per lo esercizio 1911-912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 sono introdotte le seguenti variazioni:

Allo stanziamento del capitolo n. 1 « Ministero - Personale » (spese fisse), sono aumentate lire quattromilacinquecento (4500).

Alla denominazione del capitolo n. 92 « Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (spese fisse), art. 2 legge 11 luglio 1907, n. 491 », è aggiunta l'indicazione della legge 8 giugno 1911, n. 508, ed il relativo stanziamento è aumentato di lire settemilaottocento (L. 7800).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 823 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1910, n. 9, concernente la navigazione interna;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi Nostri ministri, segretari di Stato per la marina e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1911, sono dichiarate linee navigabili di 2ª classe, quelle comprese nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — LEONARDI-CATTOLICA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

LINEE NAVIGABILI DI 2ª CLASSE

Estremi e punti obbligati della linea navigabile.

1. Torino-Sesto Calende-Lago Maggiore-Domodossola.
2. Torino-Casalmonferrato-Pavia.
3. Torino-Savona.
4. Sesto Calende (Lago Maggiore)-Abbiategrasso-Pavia.
5. Milano-Abbiategrasso.
6. Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-Trezzo-Milano-Pavia.
7. Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia).
8. Pavia-Piacenza-Cremona.
9. Lago d'Iseo-Brescia-Canneto Po.
10. Lago di Garda-Peschiera-Mantova-Po.
11. Verona-Legnago-Badia Pelesine-Conca di Tornova (innesto nella linea 7).
12. Vicenza-Padova-Fusina (Venezia).
13. Mirano-Mira-Conterminazione Lagunare Togolona (Chioggia).
14. Litoranea Veneta da Porto Nogaro alla Conca del Cavallino (Venezia).

15. Treviso-Litoranea Veneta.
16. Pordenone-Litoranea Veneta.
17. Udine-Litoranea Veneta.
18. Po-Bondeno-Ferrara-Traghetto-Primaro.
19. Bologna-Traghetto,
20. Ferrara-Codigoro-Rada di Goro
21. Po-Ariano-Codigoro-Primaro-Porto Corsini.
22. Livorno-Pisa-Pontedera-Firenze.
23. Livorno-Pontedera.
24. Firenze-Trasimeno-Orte.
25. Terni-Orte-Roma-Mare Tirreno.
26. Istia-Grosseto-Castiglione della Pescaia con diramazione di San Rocco.
27. Stazione ferroviaria di Orbetello-Rada di Santa Liberata.
28. Piano d'Orta-Porto di Pescara.
29. Amorosi-Capua-Cancello-Acerra-Napoli.
30. Marina di Catanzaro-Marina di Sant'Eufemia.
31. Cagliari-Stagno di Bellarosa.
32. Caltanissetta-Porto di Licata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il numero 824 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 agosto 1909, n. 608 convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e contenente provvedimenti per il personale della R. Università di Messina;

Veduto l'altro Nostro decreto 21 luglio 1910 che proroga a tutto l'anno scolastico 1910-911 le disposizioni relative al personale assistente, tecnico e subalterno della R. Università di Messina, contenute nell'art. 7 del citato R. decreto 7 agosto 1909, n. 608;

Veduta la convenienza di prorogare ancora per l'anno scolastico 1911-912 le disposizioni anzidette;

Veduto l'art. 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni riguardanti il personale assistente, tecnico e subalterno della R. Università di Messina, contenute nell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, già prorogato per l'anno scolastico 1910-911 col R. decreto 21 luglio 1910, n. 742, sono ancora prorogate per tutto l'anno scolastico 1911-912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 793.

R. decreto 19 gennaio 1911, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, la « Società degli autori » di Roma, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 795.

R. decreto 18 maggio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Monte frumentario di Cotronei è trasformato in Cassa di prestanze agrarie, e questa è concentrata nella Congregazione di carità locale e viene approvato lo statuto organico della Cassa stessa.

N. 815.

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, il comm. Filippo De Rossi, vice direttore generale delle bonifiche, è aggregato, con diritto di voto, alla commissione di vigilanza pel bonificamento dell'Agro Romano.

N. 816.

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Portici, è autorizzato a continuare a riscuotere una sovratassa superiore al 50 0[0 del dazio governativo sul vino, aceto, mosto e lambiccato ed uva fresca.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 18 luglio 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli).*

SIRE!

La maggioranza dei consiglieri comunali di Barano d'Ischia ha considerato l'esercizio delle cariche pubbliche come un mezzo di lucro a profitto proprio e dei parenti, danneggiando le ragioni della finanza e della collettività.

Gravi censure ha provocato nel pubblico il contegno dell'Amministrazione, specie in seguito alle limitazioni che, per la mancata esecuzione delle opere alla sorgente dell'acqua dell'Olmitiello, sono derivate all'uso degli isolani, dando luogo a grave agitazione, non scevra di pericolo per l'ordine pubblico.

In tale stato di cose è indispensabile l'opera di una persona estranea, la quale rimetta la civica azienda in condizioni normali, rimuovendo le cause del malcontento ed accertando le eventuali responsabilità.

In conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio corrente, mi onoro pertanto di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che, per gravi motivi di ordine pubblico, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barano d'Ischia, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Campagna è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 24 luglio 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Acquasanta (Ascoli)*

SIRE!

Il riordinamento della civica azienda di Acquasanta, iniziato dal commissario cui ne fu affidata la provvisoria amministrazione col decreto del 4 scorso maggio e recentemente ripreso dal successore, nominato col decreto del 2 corrente, non può essere condotto a termine nel periodo normale della straordinaria gestione.

Numerosi e complessi problemi occorre, invero, ancora risolvere per dare conveniente assetto ai pubblici servizi e rimuovere le cause della aspra agitazione, che rese indispensabile lo scioglimento; ond'io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Acquasanta, in provincia di Ascoli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acquasanta è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 24 luglio 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Gavello (Rovigo).*

SIRE!

Per compiere la sistemazione della civica azienda, il cui profondo dissesto rese indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, il commissario straordinario di Gavello deve ancora, fra l'altro, condurre a termine le pratiche per la contrattazione di un mutuo necessario per sopperire alle deficienze del bilancio e di altro mutuo pel locale di isolamento per le malattie infettive.

Necessita, altresì, che sia esaurito, durante la sua gestione, il concorso già bandito al posto di segretario, ed espletato il procedimento pendente davanti la Giunta provinciale amministrativa, in sede contenziosa, circa il licenziamento del medico condotto.

Occorre, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di detto Consiglio; e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gavello, in provincia di Rovigo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gavello è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 giugno 1911, n. 809, relativo ai trasporti di persone e cose dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Decreta:

Per l'applicazione delle facilitazioni stabilite dagli articoli 1 e 2

del R. decreto 30 giugno 1911, n. 809, sono approvate le norme e modalità allegate al presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1911.

Il ministro
SACCHI.

Norme e modalità per l'applicazione delle facilitazioni stabilite dal R. decreto 30 giugno 1911, n. 809 pei trasporti in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908

TRASPORTI DEI VIAGGIATORI

Richieste.

1° per la concessione del trasporto gratuito dei minorenni orfani, od abbandonati, in causa del terremoto del 28 dicembre 1908, stabilita dal comma *a)* dell'art. 1 del R. decreto suddetto, i prefetti e sottoprefetti delle località sede di comitati o sottocomitati dell'opera nazionale di patronato « Regina Elena » rilascieranno apposite richieste conformi all'unito modello *A* ;

2° per la concessione del trasporto gratuito delle persone di accompagnamento di cui al comma *b)* del medesimo R. decreto (una persona per ogni viaggio di uno o più minorenni) i prefetti e sottoprefetti anzidetti rilasceranno le richieste conformi all'unito modello *B* ;

3° tanto le richieste mod. *A*, quanto quelle mod. *B*, valgono per un solo viaggio di andata.

Per il viaggio di ritorno delle persone di accompagnamento, quando sia necessario, i prefetti o sottoprefetti rilasceranno una seconda richiesta mod. *B* valida unicamente per la percorrenza fra la stazione destinataria della richiesta mod. *A* emessa pel viaggio dei minorenni e la stazione da cui ebbe origine il viaggio di andata ;

4° le richieste non danno diritto ad alcuna facilitazione pel trasporto dei bagagli ;

Emissione delle richieste.

5° le richieste mod. *A* e *B* saranno rilasciate dalle Prefetture e Sottoprefetture soltanto verso domanda scritta dal presidente del Comitato o Sottocomitato dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena », o di altra persona da lui designata.

Il presidente del Comitato o Sottocomitato richiedente è responsabile delle domande stesse e sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione ferroviaria del prezzo dei viaggi, a tariffa ordinaria, e delle penalità dovute nel caso venissero rilasciate richieste a persone non aventi titolo alla concessione.

Nella domanda il Comitato o Sottocomitato richiedente metterà tutti i dati occorrenti per l'emissione delle richieste, cioè: nome, cognome e destinazione dei viaggiatori (minorenni e, se occorre, persona di accompagnamento) ; età dei minorenni, motivo del viaggio - il quale deve essere tra quelli previsti dal comma *a)* del R. decreto in principio citato - classe, ecc.

In una sola richiesta potranno essere inscritti diversi minorenni purchè viaggianti tutti assieme nella medesima classe e per la stessa destinazione.

6° il presidente del comitato, o sottocomitato richiedente o la persona da lui designata, prima di consegnare ai titolari le richieste emesse dalla prefettura o sottoprefettura, dovrà controfirmarle nell'apposito spazio in esso esistente ;

7° le richieste si rilasciano normalmente per viaggi in terza classe.

Eccezionalmente potranno essere rilasciate richieste per viaggi in seconda classe (esclusa in ogni caso la prima classe) quando ciò sia giustificato da gravi e comprovati motivi ;

8° le richieste mod. *A* e *B* si rilasceranno soltanto pei viaggi da compiersi in servizio interno sulle ferrovie e sulle linee di navigazione dello Stato ;

9° entro il giorno 5 di ogni mese ciascun Comitato o sottocomitato dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » invierà alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio centrale VIII) l'elenco cronologico delle domande fatte per viaggi gratuiti di orfani e persone di accompagnamento, indicandovi i nomi dei viaggiatori, il percorso e la classe di ogni viaggio.

Uso delle richieste e modalità dei viaggi.

10° le richieste di viaggio mod. *A* e *B* dovranno essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale ne tratterrà la sezione ad essa spettante e consegnerà al porgitore, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio, restituendogli nel contempo l'altra sezione della richiesta, che deve servire ai viaggiatori quale documento d'identità personale e di giustificazione del possesso del biglietto gratuito.

11° i viaggi di ritorno delle persone di accompagnamento dovranno essere iniziati non più tardi del quinto giorno successivo a quello dell'andata ed all'uopo le richieste mod. *B*), relative a tali viaggi di ritorno, dovranno essere presentate anche esse alla stazione di partenza del viaggio di andata per l'applicazione del bollo indicante la data del viaggio medesimo.

Le richieste mod. *B*) per viaggi di ritorno prive di tale vidimazione non saranno tenute valide.

12° i biglietti di viaggio emessi in base alle richieste mod. *A*) e *B*) saranno validi per viaggiare con tutti i treni esclusi i direttissimi ;

13° è consentito l'uso delle vie facoltative ammesse per viaggi a tariffa differenziale *A*) in quanto le medesime possano giovare alla comodità e celerità del viaggio.

14° sono ammesse fermate intermedie nei limiti stabiliti dall'allegato n. 7 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato ;

15° non sono ammessi passaggi in classe superiore a quella indicata sulla richiesta e sul biglietto ;

16° le persone di accompagnamento, nei viaggi di andata, devono prender posto nel medesimo scompartimento in cui viaggiano i minorenni affidati alla loro custodia.

TRASPORTI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE.

17° I trasporti gratuiti dei materiali da costruzione indicati all'art. 2 del R. decreto 30 giugno 1911, n. 809, verranno effettuati esclusivamente a piccola velocità.

Documenti di trasporto.

18° le spedizioni si effettueranno con le ordinarie lettere di porto, sulle quali i capi dei compartimenti delle ferrovie dello Stato faranno la seguente annotazione :

« Si autorizza il trasporto in esenzione di tasse ai sensi del R. decreto 30 giugno 1911, n. 809 ».

Sui documenti di trasporto dovranno figurare, quali mittenti o destinatari, l'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » od i Comitati di soccorso accennati nel R. decreto suddetto.

Reclami.

19° pei trasporti dei materiali di cui trattasi non si ammettono reclami per ritardi di resa e neppure per avarie o perdite a meno che, in questi ultimi casi, non sia provata la colpa dell'Amministrazione ferroviaria.

DISPOSIZIONI GENERALI.

20° i viaggi gratuiti dei minorenni orfani od abbandonati e delle persone di accompagnamento di cui all'art. 1° del R. decreto 30 giugno 1911, n. 809, cesseranno definitivamente col 31 dicembre 1913 e perciò, dal 1° gennaio 1914, non saranno più valide le richieste mod. *A* e *B* anche se emesse nell'ultimo bimestre del 1913.

Col 31 dicembre 1912 e col 31 dicembre 1911, rispettivamente, cesserà del pari l'effettuazione dei trasporti gratuiti di materiali di cui al 1° ed al 2° capoverso dell'art. 2 del R. decreto anzidetto, e quindi

i capi compartimento delle ferrovie dello Stato non accorderanno più le autorizzazioni di cui al punto 18 del presente decreto, per trasporti che debbano iniziarsi dopo tali date;

21° in tutto quanto non è diversamente disposto dalle presenti norme valgono, pel rilascio e l'uso delle richieste mod. *A* e *B* e per l'effettuazione dei viaggi e dei trasporti dei materiali da costruzione, le disposizioni generali vigenti per l'applicazione delle concessioni speciali.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 25

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste a Odessa;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Odessa sono sottoposte alle disposizioni contro la peste contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 4 agosto 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 22 aprile 1911, n. 2980, col quale fu indetto un concorso per titoli per il conferimento di 9 posti di allievo chimico nei laboratorî chimici delle gabelle;

Veduto l'art. 9 del regolamento sul personale dei detti Istituti, approvato con R. decreto 27 novembre 1910, n. 896;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 24 detto mese ed anno, n. 756;

Sentito il parere del direttore dei laboratorî chimici delle gabelle;

Determina:

Art. 1.

Sono dichiarati vincitori del concorso a 9 posti di allievo chimico nei laboratorî delle gabelle, nel seguente ordine, i signori:

Buzio dott. Giulio — Germain dott. Alberto — Del Rosso dott. Giovanni — Condò dott. Giuseppe — Sabatini dott. Giuseppe — Marotta dott. Domenico — Santi dott. Luigi — Ceccherelli dott. Amedeo — Della Beffa dott. Giuseppe.

Art. 2.

I vincitori stessi sono nominati nell'ordine suddetto allievi chimici nei laboratorî chimici delle gabelle.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 21 maggio 1911:

Berta Luigi, tenente fanteria, promosso capitano con anzianità 2 aprile 1911.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Semplici cav. Ottavio, colonnello medico — Toni cav. Raffaelo, tenente colonnello medico — Alessandri cav. Carlo, id. — Ianigro cav. Alfonso, maggiore medico — Rinaldi cav. Michele, capitano medico — Mele Giovanni, tenente medico.

Con R. decreto del 21 maggio 1911:

De Maria cav. Edoardo, capitano personale permanente distretti, promosso maggiore con anzianità 31 dicembre 1910.

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore, con anzianità 2 aprile 1911:

Maggiore promosso tenente colonnello:

Tabani cav. Ezio.

Capitani promossi maggiori:

Coltelli cav. Dante — Masi cav. Umberto.

Tenenti promossi capitani:

Cardona Giuseppe — Russo Pietro — Barbera Gioacchino.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 2 giugno 1911:

Oro cav. Pasquale, maggiore generale comandante 3ª brigata alpina, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dall'8 giugno 1911.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Velasco Corrado, capitano in aspettativa per infermità, collocato a riposo, per infermità non dipendenti dal servizio, con decorrenza dal 16 novembre 1910 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 maggio 1911:

Zappia cav. Giuseppe, tenente colonnello 20 fanteria — Soave cav. Vittorio, maggiore 12 id. — Bellei cav. Michele, id. 11 id. — Gandelli Ettore, capitano 3 id., collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 16 maggio 1911.

Gazzotti Enrico, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 2 aprile 1911.

Con R. decreto del 14 maggio 1911:

Isastia Ulrico, capitano in aspettativa per infermità incontrate per ragioni di servizio, richiamato in servizio, dal 5 febbraio 1911.

Con R. decreto del 18 maggio 1911:

Berna Lorenzo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 12 maggio 1911.

Di Giovanni Carlo, id. 23 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Oddo Alberto, id. 1° bersaglieri — Cerracchiò Vincenzo, id. 16 fanteria, collocati in aspettativa speciale.

Rossetti Olivo, id. 29 id. — Levi Pilade, id. 8 alpini — Nagle Salvatore, id. 27 fanteria — Angiolini Alberto, id. 59 id., id. id.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.75 0[0	439164	112 50	Romanelli Maria fu *Giuseppe* nubile, domiciliata in Napoli	Romanelli Maria fu *Gerardo-Giovanni-Giuseppe*, nubile, ecc. come contro
3.75 0[0	219522	52 50	*Selvaggi Antonietta* fu Onofrio, moglie di Bandiera Emilio domiciliata a Lungro (Potenza)	*Selvaggio Maria-Antonia* o *Antonietta* fu Onofrio, ecc. come contro
3.75 0[0	288497	37 50	Lerici Carlo Maurilio di Felice, domiciliato in Forlì	Lerici Carlo-Maurilio di Felice, *minore, sotto la patria potestà*, domiciliato in Forlì
3.75 0[0 mista	296	3 75	Razetti *Napoleone* fu Giacomo, domiciliato a Torino	Razetti *Bartolomeo-Napoleone* fu Giacomo, domiciliato a Torino
3.75 0[0 mista	588	7 50		
3.75 0[0 mista	705	18 75		
3.75 0[0	621992	37 50	*Ghio* Rosa fu Luigi, minore, sotto la tutela di Ghio Tommaso di Matteo, domiciliata in Rapallo (Genova)	*Cova* Rosa fu Luigi, minore, ecc., come contro
3.75 0[0	458684	37 50	Topo Raffaele fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Anna *Mastrorinaldi* fu Francesco, vedova Topo, domiciliato in Napoli	Topo Raffaele fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Mastrolinardo* Anna fu Francesco, vedova Topo
3.75 0[0	458685	37 50	Topo Luigi fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Topo Luigi fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
3.75 0[0	267390	487 50	Sierra Adriano, Arturo, Gino e *Raoul* di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto *Guglielmo* e di sua moglie Eugenia Vais domiciliati in Alessandria D'Egitto	Sierra Adriano, Arturo, Gino e *Aron-Raoul* di *Angiolo-Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Eugenia Vais, moglie di Sierra *Angiolo - Guglielmo*, domiciliato in Alessandria d'Egitto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, l'8 luglio 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.75 0[0	296448	243 75	Orfanotrofio femminile Ramazzotti in Caravaggio (Bergamo) con usufrutto vitalizio a favore di Blini Maria fu *Bortolo*, nubile	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a favore di Blini Maria fu *Bartolomeo*
Id.	385227	2250 —	Levi Anna, Pia e Mosè-Renzo di *Lelio*, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati a Parma	Levi Anna, Pia e Mosè-Renzo di *Abramo-Lelio*, minori, ecc. come contro
Id.	605829	48 75	Gasparoni Guglielmo fu *Nereo*, domiciliato a Thiene (Vicenza)	Gasparoni Guglielmo fu *Tullio*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 5 agosto 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 7 agosto 1911, in L. 100,50.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 7 al giorno 13 agosto 1911, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 100.50.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

5 agosto 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^3/_4$ $^0/_0$ *netto*	102,94 03	101,06 53	102 57 24
3 $^1/_2$ $^0/_0$ *netto*	102,83 75	101,08 75	102,49 51
3 $^0/_0$ *lordo*	71,15 83	69,95 83	70,32 21

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per 7 posti di volontario nel ruolo organico del personale d'ordine, 3ª categoria.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto del 27 febbraio 1890, n. 6792.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 5 settembre 1911.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accettati.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 18, nè maggiore dei 30;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi militari;

4° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

6° certificato penale;

7° diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

L'adempimento di queste condizioni non vincola però il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

I certificati di cui ai nn. 1, 5 e 6, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina a volontario d'ordine, alle nuove norme che regoleranno la cassa pensioni, in sostituzione della legge ora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

Gli esami saranno scritti ed orali e verteranno sulle seguenti materie:

Gli esami scritti consisteranno:

1° nello scrivere calligraficamente sotto dettatura un brano di libro francese;

2° in una composizione italiana e nella formazione di uno specchio contabile e dimostrativo.

L'esame orale, al quale non verranno ammessi se non i candidati che nell'esame precedente avranno dato prova di possedere una scrittura rapida, chiara, verserà sulle seguenti materie:

Statuto fondamentale del Regno - Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni di geografia politica - Circoscrizione amministrativa del Regno e circoscrizione diplomatica e consolare italiana — Nozione dei servizi postali e dei trasporti ferroviari e marittimi — Prime operazioni di aritmetica e norme generali di contabilità.

Il candidato dovrà anche leggere correntemente il francese e tradurlo di viva voce.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissata per gli esami.

Roma, 31 luglio 1911 3

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 1911, col quale fu aperto un concorso per quattro posti di addetto di legazione;

Determina quanto segue:

Il numero dei posti di addetto di legazione messi a concorso col decreto suddetto è portato a dieci.

Roma, addì 5 agosto 1911.

DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1911, col quale fu aperto un esame di concorso per cinque posti di addetto consolare;

Determina quanto segue:

Il numero dei posti di addetto consolare messi a concorso col decreto suddetto è portato a quindici.

Roma, addì 5 agosto 1911.

DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 21 luglio 1911, n. 9666, col quale è stato indetto un concorso per esame a n. 70 posti di volontario nell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Roma e Napoli;

Determina:

Art. 1.

Le prove scritte del detto esame stabilite nei giorni 16 e 17 ottobre 1911, avranno invece luogo nei giorni 15 e 16 novembre detto anno, nelle sedi che sono indicate nell'art. 3 del decreto sopra citato.

Art. 2.

È prorogato al 15 ottobre 1911 per tutti gli aspiranti il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto.

Art. 3.

Il requisito dell'anzianità di servizio nel corpo di guardia di finanza, di cui all'art. 6 ultimo comma del decreto Ministeriale 21 luglio 1911, n. 9666, dovrà essere posseduto dai sottufficiali del corpo stesso nel periodo che intercede fra la data di tale decreto e il 15 ottobre 1911, termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Roma, addì 2 agosto 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 23 luglio 1896, sulla scuola di archeologia presso la R. Università di Roma, e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso a due borse di studio nella scuola di archeologia presso la R. Università di Roma durante il triennio scolastico 1911-912, 1912-913 e 1913-914, con l'assegno di L. 1800 in ciascuno dei primi due anni, e di L. 3500 nel terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguita la laurea in lettere in una R. Università o in un Istituto d'istruzione superiore.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 ottobre 1911.

La domanda deve essere scritta in carta bollata da L. 1, deve portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, ed essere corredata del diploma o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2062.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte a loro scelta), e dimostrare con documenti o con esami, di conoscere le lingue francese e tedesca.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 2 agosto 1911.

Pel ministro
VICINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'argomento obbligatorio della stampa estera, in mancanza di più interessanti notizie, è sempre quello delle conferenze diplomatiche franco-tedesche; ma anche di queste non si ha nessuna novità, ma solo la rifrittura dei commenti che si possono riassumere così: Escluso ogni e qualsiasi pericolo nonchè di guerra, tampoco di attriti tra la Francia e la Germania, le trattative hanno già condotto alla soluzione di massima, per ratificare la quale non resta che l'intesa sui particolari.

Ecco ora i telegrammi da Parigi in merito:

I giornali pubblicano la seguente nota:

Nel colloquio fra l'ambasciatore francese a Berlino, Jules Cambon e il segretario di Stato tedesco Kiderlen Waechter furono poste a raffronto le vedute dei due Governi.

Le combinazioni affacciate, da una parte e dall'altra, e le possibili soluzioni formano oggetto di profondo esame da parte del Governo della Repubblica.

*** I giornali accolgono con soddisfazione il dispaccio da Berlino, annunciante che è stata trovata una base di accordo nelle conversazioni franco-tedesche per il Marocco.

Essi mettono nondimeno in guardia contro un esagerato ottimismo.

Il *Figaro* riassume questa impressione nei seguenti termini: In linea generale si considera questa notizia, anche se presentata sotto forma esagerata, come sintomatica; ma alcuni giornali inglesi, soprattutto, corrono troppo quando parlano di accordo concluso.

Il *Paris Journal* fa notare che non è stata pubblicata dal Quai d'Orsay alcuna nota analoga a quella pubblicata a Berlino.

Da Berlino continuano a giungere commenti ottimisti, fra i quali i seguenti:

I giornali liberali si dichiarano soddisfatti della nota del *Wolff Bureau* circa le conversazioni franco-tedesche.

La *Vossische Zeitung* dice sperare che non tarderanno ad aversi risultati definitivi.

Il *Lokal Anzeiger* confida che il risultato raggiunto eviterà che si verifichino sgradevoli sorprese da parte di elementi estranei alla questione.

La stampa inglese è parimente ottimista pur non nascondendosi alcune difficoltà da superare, come si rileva dal seguente dispaccio da Londra, 5:

Il *Daily Mail* commentando la nota tedesca sulle conversazioni che si svolgono tra Francia e Germania circa il Marocco, dice che un'accettazione di massima non pone termine alla discussione dei particolari, che daranno luogo a lunghe trattative.

Il *Daily Graphic* pensa che la Francia e la Germania non possono permettere che risorga il pericolo marocchino.

***

Dopo tante tergiversazioni si può finalmente essere sicuri che i malissori non solo hanno accettato le condizioni di pace della Porta, ma che già hanno incominciato a darvi esecuzione. Ecco quanto in proposito telegrafano da Cettigne, 6:

Dopo lunghe trattative e cortesi insistenze delle autorità reali di Podgoritza, che con molta fatica persuasero i malissori che potevano aver fiducia nell'adempimento delle promesse turche, i malissori cominciarono ieri verso le due a rimpatriare.

Gli abitanti dei villaggi del Matagouche e di quelli compresi nella pianura che va dallo Zem fino a Ibum partirono per i primi verso Tenzi accompagnati dal Kaimakan di quella città venuto appositamente a Podgoritza.

Alle sei il Kaimakan ritornò a Podgoritza, ripartendo subito con un gruppo di circa 500 persone.

Oggi un terzo gruppo di 800 persone raggiungerà Tenzi.

Così i malissori ritornano a poco a poco nei loro villaggi.

S'ignora il numero dei ribelli ritornati ai loro distretti dalla parte dello Tsin e di Klimerite.

La notizia del ritorno degli albanesi provoca la migliore impressione in tutti i paesi ove la popolazione, soprattutto della frontiera, è materialmente esaurita per il mantenimento dei suoi ospiti albanesi.

*** Il ritorno dei malissori è incominciato ieri con due gruppi, uno dei quali composto di 500 persone.

Un terzo gruppo di ottocento persone parte stamane.

Da Salonicco a conferma delle notizie precedenti telegrafano:

Essad pascià informa che tutti i capi malissori hanno lasciato il Montenegro per ritornare in patria.

Gli altri malissori rifugiati nel Montenegro cominciano a rimpatriare a gruppi.

***

L'azione della Spagna al Marocco prosegue ad essere poco chiara, e quanto avviene ancora ad El-Ksar è in contraddizione con le assicurazioni della maggioranza della stampa spagnuola.

Da Parigi telegrafano in argomento:

Il colonnello Sylvestre ha ordinato al caid comandante la guar-

nigione sceriffiana di abbandonare la città e di mettersi sotto gli ordini della Spagna.

Il caid ha risposto che avrebbe riferito in proposito al Sultano; il colonnello gli ha allora accordato due giorni di tempo.

Le truppe spagnuole sono passate sulla riva sinistra del Lukkos, ove hanno stabilito un corpo di guardia.

I cavalli e le armi dei disertori della mahalla sceriffiana non sono stati ancora restituiti.

A questa notizia si aggiunge quest'altra telegrafata direttamente da Tangeri:

Mandano da El-Ksar, in data 5:

Il capitano Ovilo ha preso possesso stamane della caserma del caid Abd es Salam, l'ultima che era ancora nelle mani delle truppe del Maghzen.

Una parte dei soldati che l'occupavano è rimasta chiusa nella caserma stessa.

CRONACA ITALIANA

Cortesie internazionali. — A Lisbona, l'altro ieri, è stato celebrato un servizio funebre in suffragio della compianta Regina Maria Pia. Il ministro degli esteri portoghese vi si fece rappresentare e si recò alla Legazione d'Italia a presentare al ministro le sue condoglianze.

Le LL. EE. Nitti e Credaro in Valtellina. — Ieri, a Sondrio, alle 10.30, giunse S. E. il ministro dell'agricoltura e commercio, atteso alla stazione da S. E. il ministro della pubblica istruzione e dalle autorità politiche ed amministrative locali.

Le LL. EE. e le autorità proseguirono per Tirano, dove giunsero alle 11.45, salutati lungo il viaggio dalle popolazioni festanti e ricevuti dalla Giunta municipale e dalle altre autorità locali.

All'ingresso della città un gruppo di signorine di Tirano offerse fiori alle signore dei ministri, che li accompagnavano. Si formò quindi il corteo, che, preceduto da bande e bandiere e dalle Associazioni cittadine e fiancheggiato dai volontari ciclisti, passò tra fitte ali di popolo che acclamava i ministri.

Quindi ebbe luogo una colazione offerta dal Municipio, al Grande Albergo Tirano.

Vi intervennero, oltre i ministri e le loro signore, il sindaco di Milano, on. Greppi, gli onorevoli deputati Cirmeni e Faelli, il prefetto di Sondrio, comm. Rossi, il capo di gabinetto del ministro Nitti, comm. Goffredi, il presidente della Deputazione provinciale, Quadrio, il vice presidente del Consiglio provinciale, Piazzi, il sindaco, la Giunta ed altre autorità locali.

Allo spumante brindarono il sindaco e il presidente della Deputazione provinciale, ai quali risposero frequentemente applauditi, gli onorevoli ministri Nitti e Credaro.

Dopo la colazione i ministri si recarono a visitare il palazzo delle scuole elementari ed industriali, accolti dal sindaco col provveditore degli studi di Parma, cav. Banal, col provveditore degli studi di Sondrio e da altre autorità.

Lungo il percorso gli onorevoli Nitti e Credaro vennero molto festeggiati.

I ministri poscia partirono, accompagnati dalle autorità e applauditi calorosamente dalla popolazione, diretti a Bormio, in automobile.

In tutti i paesi attraversati, i ministri sono stati salutati dai sindaci, dalle autorità e dalle popolazioni festanti.

A Bormio le LL. EE. Nitti e Credaro vennero ricevute dalla Giunta, sotto l'antico Arengo, artisticamente addobbato. La popolazione di Bormio fece agli onorevoli ministri accoglienze cordialissime.

Dopo visitata la scuola professionale, i Ministri partirono per Santa Caterina Valle Furva, ove inaugurarono il nuovo impianto idroelettrico della Società Giongo, che è il più alto costruito in Italia e che fu allestito in poche settimane.

Dopo visitata la fonte dell'acqua minerale, i ministri intervennero ad un pranzo, dato in loro onore, nel salone del Grand Hôtel Clementi.

Presero parte al banchetto, oltre le autorità e numerosi villeggianti, anche gli onorevoli senatori Taverna e Fano, e gli onorevoli deputati Cirmeni, Faelli e Taverna ed il sindaco di Milano conte Greppi.

Inviarono la loro adesione il presidente della Camera Marcora, l'on. ministro Facta ed i sottosegretari di Stato Falcioni, Pavia, Vicini e Battaglieri.

Allo spumante pronunciarono applauditi brindisi l'on. deputato Cirmeni, l'ing. Viviani, vice presidente della Società Giongo e l'onorevole senatore Taverna.

A tutti rispose S. E. Nitti, che inneggiò alla terra di Valtellina così ferace di boschi, di acqua, e di uomini e rilevò l'opera così fattiva e tenace dell'illustre figlio della Valtellina, on. Credaro.

L'on. ministro Nitti concluse inviando un fervido saluto a Sua Maestà il Re.

Il brindisi di S. E. Nitti è stato calorosamente applaudito.

I funerali del senatore Rattazzi. — Alle 18 di ieri, com'era preannunziato, ebbe luogo il trasporto della salma del compianto senatore Urbano Rattazzi.

Il corteo, semplice ed imponente, privo di ogni solennità ufficiale, ma vera manifestazione di reverenza e d'affetto, rispondeva così alle ultime volontà dell'estinto.

La salma era accompagnata dal figlio Giacomo, dai figliastri Mario e Luigi dei conti Cossilla, dal fratello colonnello Alessandro, dal cav. Sorisio, dal comm. Sabatini, dall'avv. Ottorino Galluppi, dal padre Beccaro.

Seguivano il carro funebre le LL. EE. i ministri Leonardi-Cattolica e Sacchi, i sottosegretari di Stato Gallini, Di Scalea, Battaglieri, Bergamasco, il prefetto Annaratone col capo di gabinetto comm. Mazzoldi, il sindaco Nathan coll'assessore Trompeo e i consiglieri comunali Vanni e Grifi. I senatori conte Di San Martino e Paternò, i generali Ponzio-Vaglia e Pollio, e numerose altre personalità.

Dopo la cerimonia religiosa, nella chiesa di San Camillo a via Sallustiana, il corteo proseguì per la stazione di Termini, dove venne deposta in un carro parato internamente di velluto a frangie crespate.

Sulla cassa vennero deposte cinque corone: dalla consorte, dal figlio, dai figliastri, da S. A. R. il duca d'Aosta, dal Protettorato di San Giuseppe.

Per tutta la giornata di ieri continuò l'arrivo di telegrammi e lettere di condoglianza alla addolorata famiglia dell'estinto.

S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, ha diretto all'avv. Giacomo Rattazzi il seguente dispaccio:

« Non trovo parole per esprimere il dolore che provo per la perdita dell'amico carissimo, che mi fu sempre di conforto nelle ore più difficili. La sua perdita è di grave danno al paese, perchè perdita di uno dei più fermi caratteri, delle menti più equilibrate, e che rese grandi servizi ignorati dal pubblico.

Voglia presentare le mie condoglianze alla sua signora madre.

« *Giolitti* ».

Telegrafarono fra gli altri S. E. il presidente della Camera, Marcora, gli onorevoli Celesia, Daneo, Lacava, Bertolini, Fusinato, Maraini, Boselli, i senatori Finali, Manfredi, Blaserna, Casana, Carle, Mangiagalli, Torrigiani, Garofalo, Morandi, Frascara, Taverna, Lucca, Scialoja, Cefaly, Borgatta, Inghilleri, Cavasola, Biaggio, Pedotti, Teofilo Rossi e le famiglie Orsini, Canonica, Chiarella, Re Riccardi, ecc

*** Il Governo francese ha telegrafato all'incaricato d'affari in Roma, sig. Legrand, di presentare alla famiglia del senatore Rattazzi le sue più vive condoglianze, esprimendo tutto il cordoglio che il Governo sente per la perdita dell'eminente ministro di Stato.

Al pilota dei Mille. — Diano Marina, la bella, patriottica città della riviera occidentale ligure, ieri, imbandierata e festante, tributava un omaggio di reverenza alla memoria di un glorioso suo figlio, Andrea Rossi che della spedizione dei Mille fu il vero

pilota. I treni portarono gran numero di persone fra le quali gli onorevoli deputati Pantano, Negrotto-Cambiaso e Canepa, le autorità, le rappresentanze del municipio di Genova, alcuni superstiti dei Mille e numerose associazioni, recatesi ad assistere all'inaugurazione del monumento eretto ad Andrea Rossi di Diano Marina, chiamato il pilota dei Mille.

Alle ore 16, in piazza del Municipio, si formò un imponente corteo che sfilò per le vie della città, recandosi a piazza Dante ove sorge il monumento, pregiata opera dello scultore Armando Zago di Verona.

L'on. Pantano scoperse il monumento tra entusiastici applausi. Quindi l'on. Canepa presentò l'oratore ufficiale della cerimonia, on. Pantano, che pronunziò il discorso commemorativo salutato spesso da applausi. Tutti si felicitarono coll'oratore e collo scultore. Dopo la consegna del monumento al municipio, la banda eseguì uno scelto concerto sulla piazza.

Quindi in riva al mare ebbe luogo un banchetto di cento coperti, al quale presero parte i deputati, le autorità e le rappresentanze intervenute alla cerimonia.

Iersera la città era illuminata e animatissima.

Inaugurazione. — A Thiene, in provincia di Treviso, ieri, venne inaugurato il nuovo acquedotto con l'intervento di S. E. Vicini, sottosegretario di Stato all'istruzione, in rappresentanza del Governo, delle autorità, delle notabilità e molta folla.

L'on. senatore Colleoni munificamente regalò la fontana monumentale in piazza del Municipio.

Alla cerimonia inaugurale parlarono applauditissimi il sindaco Miola e l'on. Brunialti e per ultimo S. E. Vicini, il cui discorso venne accolto con vive acclamazioni.

Gli ospiti graditi. — Napoli ha ricevuto festosamente la gentile comitiva degli studenti tedeschi che lasciarono l'altrieri Roma.

Erano alla stazione a ricevere gli ospiti il rettore dell'Università, professore Del Pezzo, con molti professori dell'Ateneo, colla rappresentanza del municipio, coi consoli e i delegati della Corda Fratres e con un numeroso stuolo di studenti.

Gli ospiti vennero fatti segno ad entusiastiche ovazioni.

La banda municipale suonò l'inno tedesco e l'inno italiano mentre i presenti acclamavano freneticamente.

Gli studenti tedeschi presero posto in 16 vetture e si diressero alla Pensione Müller.

La giornata di ieri fu tutta trascorsa in escursioni.

Iersera, alle ore 20, ebbe luogo al ristorante dei Promessi Sposi, sulla ridente collina di Posilippo, un banchetto, offerto dal municipio, in onore degli ospiti.

Durante il banchetto regnò la massima cordialità e grande brio. Infine vennero scambiati calorosi brindisi in latino, in italiano ed in tedesco.

Alla fine del banchetto intervennero il sindaco, onorevole senatore marchese Del Carretto e il prefetto comm. Ferri i quali, tra vivi applausi, inneggiarono alla Germania e al suo popolo forte e generoso.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è giunta a Wladiwostok.

*** È giunta stamane a Spezia la squadra del Mediterraneo per assistere al varo della R. nave *Conte di Cavour*.

Marina mercantile. — Il *Regina Margherita*, della Società nazionale, è partito da Alessandria per Genova. — L'*Oceania*, della Veloce, è partita da New York per Napoli e Genova. — Il *Regina d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Santos per Buenos Aires. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, è giunto a Buenos Aires. — Il *Savoia*, della Veloce, è partito da Buenos Aires per Genova

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VALENCIA, 5. — Parte dell'antica fortezza di Bunol è crollata seppellendo una trentina di case. Vi sono 9 morti e parecchi feriti gravemente.

È partito per Bunol un treno speciale recando soccorsi.

MELILLA, 5. — Un treno della Compagnia spagnuola delle miniere ha deviato a Salvaterra; mancano particolari.

LISBONA, 5. — L'Assemblea costituente ha deciso che i deputati e i senatori vengano eletti con suffragio diretto.

BERLINO, 5. — I giornali annunciano che Leishman, ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, sarebbe stato trasferito a Berlino.

WASHINGTON, 5. — Il presidente degli Stati Uniti, Taft, ha trasmesso al Senato i due trattati di arbitrato stipulati colla Francia e con la Gran Brettagna.

La commissione sulle relazioni estere comincierà ad esaminarli domani.

BERLINO, 5. — L'Imperatore Guglielmo non verrà a Berlino, ma andrà da Klitschdorf direttamente a Wilhelmshoehe.

WASHINGTON, 5. — Il Senato ha rinviato i trattati di arbitrato colla Francia e coll'Inghilterra alla commissione delle relazioni estere.

Il presidente della commissione ha promesso che la discussione dei trattati sarà fatta prestissimo.

LONDRA, 5. — È terminato oggi il circuito aereo indetto dal *Daily Mail* coll'arrivo di Cody nel termine prescritto dal regolamento.

Cody sarà classificato quarto dopo Beaumont, Vedrines e Valentine che è giunto ieri.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il progetto di sistemazione del fiume Boyana, elaborato dal Ministero dei lavori pubblici, si trova ora allo studio degli ingegneri della Regia generale.

Con l'attuazione di questo progetto che importa una spesa di circa 30,000,000 di franchi verranno prosciugati 30,000 ettari, dei quali 8000 in territorio montenegrino.

Si assicura che il Montenegro chiede alla Porta una indennità per la Compagnia di navigazione italo-montenegrina in risarcimento degli eventuali danni che questa compagnia potrebbe incontrare per la concorrenza di altre Compagnie in seguito alla sistemazione del Boyana.

WASHINGTON, 6. — In un banchetto alla White House, in onore dell'ammiraglio Togo, il presidente della Confederazione, Taft, ha invitato il Giappone ad associarsi agli Stati Uniti, all'Inghilterra ed alla Francia nel movimento mondiale verso la pace. Il presidente ha brindato al Mikado, rendendo omaggio alle vedute larghe ed umanitarie di questo regale uomo di Stato.

Taft ha proseguito: Riconosco con piacere la parte importante che il Giappone ha sostenuto facilitando la conclusione dei trattati di arbitrato anglo-americano e franco-americano col riconoscimento pronto e senza riserve, nel recente accordo anglo-giapponese, del grande principio morale dell'arbitrato. Spero con fiducia che non sia lontano il momento in cui il Giappone acconsentirà ad associarsi al movimento oggi così felicemente inaugurato.

COSTANTINOPOLI, 6. — Sono stati constatati ieri 14 casi di colera e 17 decessi.

Il colera si estende nel vilayet di Smirne.

A Nasilli durante le ultime 48 ore si sono verificati 20 casi di colera e 40 decessi.

RIO DE JANEIRO, 6. — Il Governo brasiliano continua a limitare le misure sanitarie relative alle provenienze italiane ad una semplice disinfezione.

ETAMPES, 5. — Il capitano Félix si è innalzato stamane in aeroplano a 3400 metri di altezza battendo tutti i records, e discendendo con un superbo volo librato.

NEW YORK, 6. — Un dispaccio da Messico annuncia che tre generali rivoluzionari e parecchi loro partigiani sono stati arrestati per incitamento alla ribellione e per avere protestato contro la destituzione del ministro dell'interno Gomez.

Un dispaccio da Guayaquil dice che le truppe peruviane hanno inflitto una disfatta, con gravi perdite, alle truppe columbiane a Casqueta.

VALENCIA, 6. — Sono stati estratti sette cadaveri dalle macerie delle case travolte nel franamento della fortezza di Bunol.

Molte altre persone sono scomparse.

Vi sono diciotto feriti gravemente.

LONDRA, 6. — Ecco il testo del trattato di arbitrato anglo-americano, che è presso a poco identico a quello del trattato franco-americano:

« Gli Stati Uniti e S. M. il Re del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda, ecc., essendo ugualmente desiderosi di perpetuare la pace che felicemente esiste tra le due nazioni, quale venne stabilita dal trattato di Gand del 1814 e che non fu di poi mai turbata da un appello alle armi, ma che è stata confermata e rafforzata negli ultimi anni da numerosi trattati, a termine dei quali le divergenze sono state risolte con accordi od arbitrati, o in altra maniera, di modo che ora per la prima volta non esistono tra essi questioni importanti in litigio, ed essendo d'altra parte decisi a che nessuna divergenza provochi in avvenire ostilità tra di essi od interrompa le loro buone relazioni di amicizia, le alte parti contraenti hanno in conseguenza deciso, per raggiungere questi fini, di concludere un trattato estendente la portata e l'applicazione politica dell'arbitrato, e di adottare il trattato di arbitrato dell'aprile 1908 in modo da escludere certe eccezioni contenute nel trattato stesso e da fornire il mezzo di una soluzione pacifica a tutte le questioni di litigio che sarebbe impossibile risolvere per mezzo della diplomazia.

Esse hanno in seguito nominato rispettivamente come plenipotenziari, per il presidente degli Stati Uniti, l'on. Knox, segretario di Stato degli Stati Uniti, e per S. M. Britannica, l'on. Bryce, ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Washington, i quali, essendosi comunicati i loro pieni poteri ed avendo riconosciuto che essi erano in buona e debita forma, si sono messi d'accordo sui seguenti articoli:

Art. 1. — Tutte le divergenze che sorgeranno d'ora innanzi tra le alte parti contraenti e che non sarebbe possibile risolvere per via diplomatica, divergenze riferentisi a questioni internazionali ed interessanti le alte parti contraenti, in ragione della rivendicazione fatta dall'una verso l'altra di un diritto derivante da un trattato o da qualunque altra origine che sarebbe giustificabile per la propria natura perchè suscettibile di essere risolto per mezzo dei principî della legge o dell'equità, saranno sottoposte al tribunale permanente di arbitrato stabilito all'Aja con la convenzione del 19 ottobre 1907 o ad altro tribunale di arbitrato che potrà in ogni caso essere stato convenuto con l'accordo speciale, il quale accordo stabilirà l'organizzazione del tribunale stesso, e, se del caso, definirà la estensione ed i poteri degli arbitri, l'oggetto o i punti in litigio, il testo della questione sottoposta e la procedura da seguire in virtù di questo trattato.

L'accordo speciale per ciascun caso sarà concluso per gli Stati Uniti dal presidente degli Stati Uniti su parere e col consenso del Senato degli Stati Uniti. Il Governo di S. M. Britannica, prima di concludere un accordo speciale circa questioni riguardanti gli interessi di Colonie autonome dell'Impero britannico, si riserva il diritto di ottenere dal Governo della colonia interessata l'approvazione di tale accordo.

Detto accordo, allorchè sarà confermato con lo scambio di note tra i due Governi, avrà forza di legge per i due paesi.

L'art. 2 [illegible] istituzione di un'alta commissione mista di inchiesta alla quale, su domanda di una delle parti, sarà affidato, prima che la divergenza sia sottoposta all'arbitrato, lo studio coscienzioso ed imparziale di tutte le divergenze fra le due parti, alle quali sia applicabile l'art. 1.

Sarà sottoposta a tale commissione ogni altra divergenza sopravvenuta ulteriormente tra le due parti; ma se queste non fossero d'accordo sull'applicazione dell'art. 1, il rinvio alla commissione d'inchiesta può tuttavia, su desiderio di una qualunque delle parti stesse, essere aggiornato fino ad un anno dalla presentazione della domanda allo scopo di dare alla diplomazia l'occasione di poter discutere e risolvere le questioni in litigio.

L'articolo dice anche che per costituire la commissione ogni nazione designerà tre suoi connazionali. La commissione potrà pure in qualunque caso particolare essere costituita in altro modo con uno speciale accordo preliminare intervenuto in seguito a scambio di note.

Le stipulazioni degli articoli dal 9 al 36, incluso, della Convenzione dell'Aja del 1907 sono applicabili a causa delle modificazioni convenute nell'accordo preliminare relativamente all'organizzazione ed alle procedura della commissione.

L'art. 3 dice che la commissione è autorizzata a studiare le questioni che le saranno sottoposte allo scopo di facilitare la soluzione dei conflitti, di chiarire i fatti ed i punti precisi della vertenza e di fornire nel suo rapporto le raccomandazioni e le conclusioni che giudicherà opportune.

Ma questo rapporto non sarà affatto considerato come l'equivalente di una decisione, sia dei punti di diritto, sia dei punti di fatto. Esso non avrà in alcun modo il carattere di una sentenza arbitraria. La questione di sapere se il conflitto sarà giudicato con un arbitrato in conformità dell'art. 1 di questo trattato potrà essere sottoposta alla commissione e se tutti i membri di essa o la totalità meno uno, sono d'accordo che l'art. 1 debba essere applicato, tale conflittto sarà sottoposto all'arbitrato in conformità di quanto è stipulato nel presente trattato.

L'art. 4 conferisce alla commissione il potere di deferire il giuramento ai testimoni e di ricevere deposizioni sotto giuramento. Durante la sua inchiesta essa dovrà sentire ciascuna delle parti, avrà il diritto di nominare un agente il cui dovere sarà di rappresentare il suo Governo davanti alla commissione, di sottoporre, sia personalmente, sia assistito da un avvocato, tutti gli accordi, le disposizioni o le testimonianze che potrebbe giudicare necessarie.

L'art. 5 dice: La commissione si riunirà allorchè sarà invitata a fare un'inchiesta ed a fornire conclusioni. Essa potrà fissare i luoghi e la data delle sue riunioni secondo la necessità, ma ad ogni occasione dovrà ubbidire ad ogni istante alle domande speciali dei due Governi. Ogni commissario farà per iscritto una promessa solenne di compiere fedelmente i doveri imposti dal presente trattato. Le due sezioni della commissione nomineranno ciascuna un segretario e i due segretari agiranno in qualità di segretari della commissione in seduta riunita delle due sezioni.

La commissione può di tanto in tanto impiegare periti e commessi d'ufficio, i cui stipendi saranno a carico di ciascun Governo.

Tutte le spese complessive ragionevoli saranno pagate per metà dalle alti parti contraenti.

L'art. 6 dice che il presente trattato abroga il trattato d'arbitrato del 1908, ma non modifica in nulla le stipulazioni del trattato 1909 relativamente alle questioni sollevate tra il continente e gli Stati Uniti.

L'art. 7 stabilisce che il trattato entra in vigore alla data dello scambio delle ratifiche a Washington, e che cesserà di esistere dopo 24 mesi di preavviso dato a quest'effetto per iscritto da una qualunque delle alte parti contraenti »

TRIESTE, 7. — Le gare aviatorie sono terminate fra immenso concorso di pubblico.

Hanno volato Manissero, Legagneux, Fischer e Widmer. Manissero ha raggiunto l'altezza di circa 3100 metri.

I risultati ufficiali delle gare saranno noti oggi.

NOTIZIE VARIE

Il mercato serico mondiale. — La *Frankfürter Zeitung* pubblica i risultati approssimativi del mercato serico mondiale:

In Francia, dove dapprima si calcolava su un raccolto serico eguale a quello dell'anno precedente, si avrà uno diminuzione di 20 a 25 per cento di fronte ad un raccolto normale.

La Spagna avrà un raccolto identico a quello degli anni precedenti, ad eccezione della provincia di Valenza che avrà un raccolto inferiore del 10 fino al 20 per cento.

Nel Turchestan e nel Caucaso la seta darà un raccolto alquanto inferiore a quello dell'anno precedente.

In Italia un raccolto serico di 5 a 6 milioni di bozzoli inferiore a quello del 1910.

Complessivamente l'Italia disporrà di 42 fino a 43 milioni di chilogrammi di bozzoli.

In Austria-Ungheria i risultati del raccolto serico sono favorevoli. Il raccolto sarà del 10 per cento maggiore di quello dell'anno precedente.

Anche il Levante presenta un quadro favorevole: Salonicco dà il 20-25 per cento di maggior raccolto; Siria dà pure una maggiore percentuale.

Nell'Anatolia si avrà un raccolto eguale a quello dell'anno scorso.

La Cina dispone di 65,000 a 73,000 balle, poste sul mercato di Shangai.

Canton stima il suo raccolto da 16,000 a 18,000 balle. Il Giappone disporrà di 167,000 fino a 170,000 balle.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

6 agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757 80.
Termometro centigrado al nord	31.6.
Tensione del vapore, in mm.	13 39.
Umidità relativa a mezzodì	39
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	5.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32.4.
	minimo 21 6.
Pioggia, in mm.	—

6 agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 767 al nord della Spagna, minima di 745 mm. sulle Isole Fär-Oer.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito sul continente fino a 3 mm. circa, disceso leggermente sulla Sicilia; temperatura diminuita sulla Lombardia, Veneto ed Emilia, irregolarmente variata altrove. Temporali in Val Padana, Emilia, Marche e Toscana, qualche manifestazione temporalesca locale nel Lazio e negli Abruzzi.

Barometro: quasi livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; cielo generalmente vario con pioggie e temporali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	30 5	25 8
Genova	1/4 coperto	calmo	30 9	24 1
Spezia	sereno	calmo	32 0	20 8
Cuneo	coperto	—	29 9	21 6
Torino	1/4 coperto	—	29 0	20 7
Alessandria	1/2 coperto	—	34 4	20 0
Novara	sereno	—	34 2	20 2
Domodossola	1/4 coperto	—	31 7	19 0
Pavia	1/2 coperto	—	33 9	18 0
Milano	1/2 coperto	—	34 5	21 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	29 7	21 2
Brescia	sereno	—	32 0	22 0
Cremona	sereno	—	31 8	20 6
Mantova	sereno	—	32 0	19 2
Verona	sereno	—	31 6	19 4
Belluno	sereno		29 9	15 1
Udine	sereno	—	31 6	19 1
Treviso	sereno	—	30 7	19 5
Venezia	sereno	calmo	29 0	21 8
Padova	sereno	—	28 8	18 9
Rovigo	sereno	—	30 1	18 6
Piacenza	sereno	—	30 9	19 4
Parma	sereno	—	31 3	20 2
Reggio Emilia	sereno	—	31 6	20 3
Modena	sereno	—	32 0	20 8
Ferrara	coperto	—	30 8	19 5
Bologna	sereno	—	30 7	22 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 8	18 2
Pesaro	sereno	calmo	30 0	19 4
Ancona	sereno	calmo	29 4	12 6
Urbino	sereno	—	30 0	20 4
Macerata	sereno	—	30 7	21 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	31 0	17 5
Camerino	sereno	—	30 0	18 8
Lucca	sereno	—	31 1	20 0
Pisa	sereno	—	32 0	17 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	30 0	21 0
Firenze	sereno	—	33 4	18 4
Arezzo	sereno	—	33 0	17 2
Siena	nebbioso	—	31 0	16 7
Grosseto	sereno	—	32 9	19 2
Roma	sereno	—	31 0	21 6
Teramo	sereno	—	32 4	19 2
Chieti	sereno	—	30 2	22 0
Aquila	sereno	—	30 3	14 2
Agnone	sereno	—	28 1	16 0
Foggia	1/4 coperto		34 8	20 1
Bari	3/4 coperto	calmo	28 0	22 5
Lecce	1/4 coperto		31 0	21 1
Caserta	sereno	—	32 2	22 8
Napoli	coperto	calmo	29 3	23 2
Benevento	sereno	—	32 2	19 8
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—		—	—
Potenza	1/2 coperto	—	27 6	17 2
Cosenza	sereno	—	33 0	19 0
Tiriolo	sereno	—	26 6	15 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	30 5	24 1
Palermo	sereno	calmo	30 7	18 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 3	22 5
Caltanissetta	sereno	—	30 0	25 3
Messina	sereno	calmo	32 1	23 0
Catania	sereno	calmo	32 2	23 3
Siracusa	sereno	calmo	31 3	21 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	34 0	16 0
Sassari	sereno	—	30 9	21 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*